



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale N° 200 del 2 Maggio 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

👤 Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del dott. Domenico COLELLA (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 aprile 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

concernente l'atto di deferimento del Procuratore Federale Interregionale prot. n. 23977/462 pfi 23-24/PM/ag del 21/03/2024, a carico della società A.S.D. Galatina Calcio – che qui si ha per integralmente riportato – promosso all'esito dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 462 pfi 23-24, avente ad oggetto: *“Accertamenti in merito ai provvedimenti di DASPO emessi dalla Questura di Lecce a seguito degli scontri avvenuti in occasione della gara Galatina Calcio – Grottaglie Calcio dell'8/10/2023, valevole per il girone B del campionato di Promozione”* per rispondere :

la società A.S.D. Galatina Calcio *“a titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia sportiva, per avere propri sostenitori, al termine della gara Galatina – Grottaglie disputata l'8/10/2023 e valevole per il girone B del campionato di Promozione del Comitato Regionale Puglia, nell'area immediatamente adiacente all'impianto sportivo Galatone (Le), dopo essersi travisati il volto ed armati di bastoni e cinghie, tentato di entrare in contatto con i sostenitori della squadra avversaria - che si trovavano all'interno del settore dello stadio a loro riservato e che attendevano il deflusso dei sostenitori locali; i sostenitori della Galatina Calcio, poi, non riuscivano nel loro intento soltanto grazie all'intervento delle forze dell'ordine presenti.*

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

All'odierna udienza è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, all'esito della propria requisitoria, facendo anche riferimento ad un precedente specifico di questo Tribunale (decisione su deferimento a carico delle Società A.S.D. Città di Gallipoli e U.G. Manduria Sport, di cui al C.U. n. 29 del 28/08/2023), concludeva per l'accoglimento del deferimento in atti, chiedendo per la società A.S.D. Galatina Calcio l'applicazione della squalifica del campo di gioco per una giornata e con l'obbligo di disputarla a porte chiuse - nonché l'ammenda di € 1.000,00.

Il difensore della società A.S.D. Galatina Calcio, nel riportarsi al contenuto delle memorie difensive prodotte alla Procura Federale in data 29/2/2024 ed alla successiva nota integrativa trasmessa in data 4/4/2024, entrambe versate in atti, ha richiesto il riconoscimento delle esimenti previste dall'art. 29 C.G.S. o, in subordine, l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 2 C.G.S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva preliminarmente che le risultanze delle indagini svolte e delle prove acquisite in atti siano idonee ad acclarare la responsabilità della società, ai sensi dell'art. 26, comma 1 C.G.S., come indicato nell'atto di deferimento della Procura Federale.

A mente di tale precetto le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all'interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne dell'impianto sportivo, sia nelle aree immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno per l'incolumità fisica di una o più persone.

La giurisprudenza sportiva ha confermato che trattasi di una responsabilità per fatto altrui di natura oggettiva, per la quale non è necessaria la sussistenza degli elementi soggettivi di imputazione (dolo o colpa) in capo alle società, avendo modo di precisare che la nozione di sostenitore ricomprende anche i semplici tifosi occasionali, a qualsiasi titolo coinvolti nella manifestazione agonistica.

In linea generale la responsabilità oggettiva delle Società trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti e che responsabilizza le società, in modo tale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo e vengano scelti con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento di competizioni sportive (in tal senso C.F.A. n. 68 e 69/2019-2020).

Dagli atti delle indagini svolte dal Commissariato di P.S. di Galatina sono emerse chiare le responsabilità di tre tifosi dell'A.S.D. Galatina, compiutamente identificati e denunciati in stato di libertà all'A.G. per il delitto di possesso, accensione e lancio di materiale pericoloso (artt. 6 bis e 6 ter della Legge 401/89). Dagli atti di P.S. venivano ben evidenziati i comportamenti di "*... un gruppo di ultrà del Galatina... dopo essersi travisati il volto con mefisti, sciarpe e indumenti vari, si armavano di bastoni e cinghie e si avvicinavano verso il settore occupato dai tifosi del Grottaglie, con il chiaro intento di scontrarsi; evento scongiurato in quanto i tifosi del Grottaglie, come da disposizioni delle Forze dell'Ordine presenti, attendevano all'interno del loro settore il deflusso dei tifosi galatines*". Comportamenti che confluivano conseguentemente nei provvedimenti DASPO, adottati dal Questore di Lecce in data 30/10/2023, nei confronti dei predetti tifosi ultrà.

Il sopradescritto quadro probatorio integra appieno la fattispecie sanzionatoria prevista dall'art. 26 comma 1 C.G.S., contestata nell'atto di deferimento della Procura Federale, né risulta in alcun modo revocato in dubbio dalle deduzioni della difesa della società, versate in atti con scritto in data 29/2/2024 e con successiva nota integrativa trasmessa il 4/4/2024 - ed in forma orale, nel dibattimento tenutosi in contraddittorio tra le parti nell'udienza dell'8 aprile 2024.

Ritenuta comprovata la responsabilità della A.S.D. Galatina, per i fatti in narrativa, mai contestati dalla stessa società, deve valutarsi l'eventuale sussistenza di circostanze esimenti o attenuanti, in base alle quali addivenire ad una graduata commisurazione della sanzione.

La difesa invoca, in prima istanza, l'esimente prevista all'art. 29 C.G.S., in considerazione del positivo comportamento posto in essere nell'occorso dalla società. Gli elementi di prova portati a suffragio non appaiono sufficienti ad integrare la complessa fattispecie esimente, prevista dal ridetto art. 29 - che richiede la congiunta ricorrenza di tre delle successive circostanze indicate alle lettere a), b), c), d) ed e).

Non risultano, infatti, positivi riscontri circa l'effettiva adozione - prima del fatto - di modelli di organizzazione e di gestione della società, idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatesi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo.

Atteso che gli episodi contestati si sono verificati in occasione dell'incontro disputatosi l'8/10/2023, non possono a tal fine essere prese in considerazione né le iniziative benefiche, recentemente poste in essere dalla società per sensibilizzare i giovani ai valori educativi dello sport (iniziativa pubblicata su stampa locale dell'1/04/2024 e concernente attività posta in essere per la vigilia della Pasqua), né tantomeno il progetto per l'installazione di telecamere presso lo stadio "Giuseppe Specchia" di Galatina, recante la data del 19/01/2024, anch'essa successiva a quella dei fatti contestati.

Né risultano concreti elementi di prova - che rilevino ai fini della sussistenza delle ulteriori circostanze di cui alle lettere c) (prova della collaborazione prestata nell'identificazione dei responsabili dei fatti violenti in esame), d) (prova di aver agito per far cessare le manifestazioni di violenza in corso) ed e) (prova di aver manifestato nell'occorso condotte espressive di correttezza sportiva, con condotte espressive la propria dissociazione da tali comportamenti).

Unica circostanza sufficientemente provata, a parere di questo Tribunale, risulta quella contemplata alla lettera b) del citato art. 29 C.G.S., ovvero l'aver concretamente operato con le Forze dell'ordine per l'adozione di misure atte a prevenire fatti violenti, ponendo in essere gli atti di prevenzione e vigilanza concordati e prescritti dalle norme di settore.

Di ciò vi è concreta traccia, sia nella richiesta di intervento delle forze dell'ordine (attestata nel referto di gara) ma ancor più nella nota in data 4/04/2024, con cui il Commissariato di P.S. di Galatina ha attestato il comportamento di massima collaborazione tenuto dalla società A.S.D. Galatina - in occasione dell'incontro con il Grottaglie Calcio - evidenziando la positiva attività da essa posta in essere nell'individuare un impianto sportivo che garantisse migliori condizioni di sicurezza, evidenziando inoltre come le unità di personale addetto alla sicurezza fosse in linea a quanto prescritto, così come il personale della società addetto alla vendita dei biglietti.

La sopradescritta circostanza non è di per se idonea ad integrare la fattispecie esimente di cui al comma 1 dell'art. 29, non ricorrendo alcuna delle ulteriori due necessarie circostanze richieste.

Tuttavia può essere positivamente valutata, con riferimento a quanto indicato al comma 2° del precetto, alla stregua del quale la responsabilità può essere attenuata se la società prova la sussistenza di una o più circostanze di cui al comma 1.

Tale disposizione va coordinata con la previsione di cui al comma 2 dell'art. 13 del C.G.S. - che consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione ulteriori circostanze che possano giustificare una diminuzione della sanzione.

Le circostanze sopra riferite - nonché il positivo complessivo comportamento processuale tenuto dalla società - induce questo Tribunale a ritenere comunque la responsabilità dell'A.S.D. Galatina in merito alla sussistenza della violazione, ma di valutare positivamente l'attività posta in essere dalla società in fase di organizzazione dell'incontro, provatamente coordinata con le forze di Polizia e da queste asseverate.

Merita ribadire che le circostanze attenuanti, di cui all'articolo 13, comma 2, C.G.S., costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere "generiche", quanto alla loro prospettazione.

Premesso ciò è vero che il Collegio è tenuto ad espressamente motivare su di esse (cfr. Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, n. 35/CFA/2021-2022/D).

Un'ultima valutazione deve essere effettuata in ordine alla determinazione delle sanzioni richieste dalla Procura Federale, con riferimento a precedenti specifici di questo stesso Tribunale e, in particolare, alla decisione depositata il 28/08/2023 e pubblicata sul C.U. n. 29 in pari data, con la quale veniva comminata a carico delle società coinvolte la medesima sanzione oggi richiesta per l'A.S.D. Galatina, della squalifica del campo di gioco per una giornata, con obbligo di disputare la gara a porte chiuse - nonché l'ammenda di € 1.000,00.

Pur condividendo la ricostruzione operata dall'organo inquirente e, quindi, la formulazione del complessivo quadro accusatorio, è necessario rilevare che il sopra richiamato provvedimento fa riferimento a fattispecie diversa, per gravità dei comportamenti posti in essere e per le conseguenze da questi derivanti.

La richiamata decisione del 28/8/2023 integrava appieno "il fatto particolarmente grave" di cui all'art. 26, comma 3 C.G.S., con conseguente inasprimento della sanzione e l'applicazione di una o più sanzioni tra quelle previste all'art. 8, comma 1, lett. d), e), f), trattandosi di comportamenti, oltreché violenti, di grave turbativa dell'ordine e la sicurezza pubblica per la cittadinanza e per le forze di Polizia.

Comportamenti che, in quella circostanza, cagionarono lesioni guaribili in giorni 7 ad un operatore di P.S..

Come già evidenziato non vi è alcun dubbio sulla fondatezza sostanziale del deferimento e della contestazione avanzata dalla Procura Federale.

Allo stesso tempo, però, è anche vero che il comportamento contestato all'A.S.D. Galatina, non risulta affetto da elevata scorrettezza e merita, pertanto, unitamente all'assenza di recidive specifiche, una dosimetria della sanzione adeguata al caso di specie.

È del resto coerente con i principi del processo sportivo che gli organi di giustizia sportiva possano anche svolgere la funzione di giudice di equità, con concreta applicazione degli artt. 12 e 13 C.G.S..

Peraltro, proprio il dato testuale dell'art. 13 C.G.S., porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili.

L'art. 13, commi 1 e 2, C.G.S., nello statuire - quale principio generale - che la "sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emergono a favore del responsabile una o più circostanze attenuanti", senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l'effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare, anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (C.F.A. - Sez. Unite - decisione n. 0094 del 21 giugno 2022).

Nel caso specifico, valutato tutto quanto sopra riferito, e quindi ritenuta l'offensività della condotta, nel complesso solo attenuata dal comportamento tenuto dalla deferita società, si ritiene congruo accogliere la relativa richiesta di attenuazione della sanzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 C.G.S..

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo previsti dall'art. 139, comma 2 C.G.S., definitivamente pronunciando

DELIBERA

- di comminare alla società A.S.D. Galatina Calcio l'ammenda di € 1.000,00, con diffida di più gravi sanzioni al ripetersi di tali episodi.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

Il Tribunale Federale Territoriale, presieduto dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), del Dott. Domenico COLELLA (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 29 Aprile 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

in relazione al procedimento

promosso dal Procuratore Federale Interregionale della FIGC, con nota del 10 aprile 2024 (Prot. 25623/505 pfi 23-24 PM/vdb), nei confronti dei sotto elencati deferiti:

- 1) **Mattia La Forgia**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Virtus Molfetta, chiamato a rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso - in data 9.11.2023 - a seguito della disputa della gara Gioventù Calcio San Severo - Virtus Molfetta del 5.11.2023, inviato tramite social network Instagram i seguenti messaggi all'arbitro di detto incontro: *"Sono il numero 11 della Virtus Molfetta di domenica. Vorrei farti giusto una domanda [...]: ci si è comunicato il portiere 6 giornate. Ma stiamo facendo veramente? Cioè sei normale o no? [...] Giusto per dire, ma sei normale? Dopo che hai fatto perdere una partita domenica? Cioè io quelle cose che ti ho detto domenica, il fatto del muratore, io le penso veramente. Cioè le persone come te non dovrebbero... alla fine non è un lavoro chissà che cosa arbitrare, però ... Vai a fare il muratore, ma non rovinare la domenica alle persone. Cioè tu a quel povero ragazzo gli hai rovinato 6 domeniche, perché hai detto che ti ha messo le mani in faccia. Ma ti rendi conto o no? [...] Vedere 6 giornate al portiere dopo che ci hai rovinato già la domenica mi sembra un po' brutto, non pensi?";*
- 2) **A.S.D. Virtus Molfetta** a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mattia La Forgia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il deferimento

Con atto del 10 aprile 2024 (Prot. 25623/505 pfi 23-24/PM/vdb), trasmesso a tutti gli incolpati sopra elencati, nonché al Tribunale Federale Territoriale per la Puglia, al Presidente e al Segretario Generale della F.I.G.C. - che qui, per motivi di sintesi, si intende integralmente riportato - il Procuratore Federale Interregionale della FIGC, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 505 pfi 23-24, avente ad oggetto *"Accertamenti in merito alle frasi offensive che sarebbero state rivolte mediante social network Instagram all'arbitro della gara Gioventù Calcio San Severo - Virtus Molfetta da parte di un tesserato di quest'ultima società"*, esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta (tra cui la segnalazione dell'arbitro effettivo sig. Francesco Casula, indirizzata al Comitato Regionale Arbitri della Puglia e da quest'ultimo inoltrata alla Procura Federale con mail del 14.11.2023, con allegato il file audio dei messaggi ricevuti, tramite il social network Instagram, dal profilo "mattialaf"), vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata e sentito il sig. Mattia la Forgia che ha sostanzialmente ammesso di aver contattato l'arbitro, ai sensi dell'art. 125 del C.G.S., ha deferito innanzi a questo Tribunale i soggetti in premessa elencati, per le ragioni ivi indicate - che qui si intendono pedissequamente ed integralmente riportate.

La definizione della controversia

In conseguenza del deferimento, il Presidente del T.F.T. ha fissato per la discussione l'udienza del 29.04.2024 ove l'Avv. Francesco Ronchi, rappresentante della Procura Federale, ha comunicato l'avvenuto patteggiamento, in pari data, ex art. 127 C.G.S.

In particolare, successivamente alla notifica dell'atto di deferimento e prima dello svolgimento dell'udienza, le parti hanno raggiunto l'accordo sull'applicazione delle sanzioni nei seguenti termini:

- Mattia La Forgia - sanzione base di 5 giornate di squalifica, diminuita nella misura di un terzo a 3 giornate di squalifica.
- ASD Virtus Molfetta - sanzione base di € 300,00 di ammenda, diminuita nella misura di un terzo a € 200,00 di ammenda.

La qualificazione giuridica proposta dalle parti appare corretta ed esente da censure. Le sanzioni di cui viene richiesta l'applicazione risultano congrue e proporzionate al disvalore - oggettivo e soggettivo - dei fatti contestati nel capo d'incolpazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, definitivamente pronunciando, dato atto delle proposte di accordo depositate, visto l'art. 127 CGS

DELIBERA

di dichiarare efficace - ex art. 127 comma 3 C.G.S. - la richiesta di patteggiamento della società A.S.D. Virtus Molfetta - che prevede l'ammenda di € 200,00 a suo carico e la squalifica per 3 giornate del tesserato Mattia La Forgia.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Maggio 2024

Il Segretario
Sig. Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/05/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci